SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM

Art. 5

Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle societa' controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro puo' disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole societa', la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Le disposizioni del comma 1 non sono altresi' applicabili:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle societa' controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti, anche antecedenti alla data del 18 luglio 1992, delle societa' controllate indicate specificatamente nel programma approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobligazioni a garanzia di debiti di societa' controllate dalle societa' indicate nel programma. Il commissario puo' proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1, che ad una societa' controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 3, lettera b), purche' si tratti di societa' che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta puo' essere formulata quando , sentito il parere delle societa' di cui all'articolo 2, la societa' controllata e' in grado di svolgere la normale attivita' produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e della societa' controllante, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi. L'ente soppresso e le societa' controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati sanzioni o penali disposte da legge, atti amministrativi o contratti in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992, non possono, a pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente o delle societa' del gruppo, ne' chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del

codice civile.

Versione in vigore dal 22 agosto 1992, non più in vigore dal 20 ottobre 1992 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Estremi	Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/soppressione-dell-ente-partecipazioni-e-finanziamento-industria-1992/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it